

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 LETT. O LEGGE PROFESSIONALE

247\2012


§§§§§§

Il Consiglio dell'Ordine di Ivrea:

- visto l'art. 29 lett. O Legge 247\2012, il quale dispone che lo stesso debba *"intervenire, su richiesta anche di una sola parte, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e che degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la Cancelleria del Tribunale, che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula"*, in merito così regolamenta e dispone:

- a) a seguito del ricevimento di istanza di cui al precitato art. 29 lett. O della vigente Legge Professionale n° 247\2012 il Consiglio dell'Ordine, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di legge, delibera di procedere al tentativo di conciliazione tra gli interessati.
- b) a seguito della delibera del COA di cui sub a) la Segreteria dell'Ordine invita l'Avvocato, a mezzo PEC, e per debita conoscenza l'altra parte, a mezzo PEC o e-mail o racc. AR, a comparire ad incontro presso la

- sede del COA. Nell'invito verrà richiesto alle parti di confermare, entro 5 giorni dal ricevimento, l'adesione al tentativo di conciliazione così come indicato nell'avviso, con avvertimento che l'assenza di conferma anche solo di una delle parti verrà considerata quale mancata adesione.
- c) ad avvenuta adesione delle parti il COA provvederà alla nomina della commissione, costituita da n° 3 consiglieri, ed a fissare la data dell'incontro, che verrà comunicata alle parti con le modalità di cui sub b).
 - d) all'incontro deve partecipare la parte e l'Avvocato personalmente e la parte potrà farsi assistere da un proprio difensore.
 - e) durante l'incontro vengono sentite separatamente le parti (prima il richiedente e poi l'Avvocato) dopodichè, qualora possibile, la commissione si adopererà affinché si addivenga ad una proposta di conciliazione accettata dalle parti.
 - f) in ogni caso, sia che le parti raggiungano la conciliazione che in caso negativo, verrà redatto verbale sottoscritto dai presenti in tre esemplari, con consegna a ciascuna parte di una copia del documento.
 - g) qualora le parti abbiano raggiunto un accordo sui compensi, il verbale potrà depositarsi a richiesta di una delle stesse presso la Cancelleria Civile del Tribunale, con richiesta di rilascio di copia autentica con apposizione di formula esecutiva come per legge.
 - h) qualora la parte invitata non aderisca al tentativo di conciliazione, il COA ne prenderà atto con apposito verbale attestante che la procedura non avrà seguito.



i) ove l'istanza di conciliazione riguardi la richiesta di pagamento di compensi professionali di cui l'Avvocato già abbia richiesto la liquidazione, il termine per l'emissione del parere di congruità rimarrà sospeso sino all'esaurimento della procedura di conciliazione.

§§§§§

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera 10\5\2022 n° 728, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il Presidente
Avv. Pietro Paolo Cecchin



